



Prot. n. 18631 del 22/05/2019

OGGETTO: Ordinanza Sindacale rivolta ai titolari di strutture turistico recettive alberghiere ed extralberghiere ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio - assistenziale per l'adozione delle misure di controllo del rischio legionella

IL SINDACO

Premesso che:

- le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità Europea in cui è operante European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto Superiore di sanità che ha istituito nel 1983 il Registro Nazionale della Legionellosi;

Considerato che nella Conferenza Stato - Regioni del 7/5/2015 sono state approvate le linee guida per una corretta attuazione del piano di valutazione del rischio Legionellosi;

Dato atto che le linee guida della suddetta Conferenza Stato-Regioni prevedono a:

- indicare le tecniche costruttive ottimali per la realizzazione dei nuovi impianti idro-sanitari e di condizionamento;
- fornire le raccomandazioni sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti esistenti a rischio e per il monitoraggio ambientale nelle strutture turistico-recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismo, bed and breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, etc.), termali, ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni ecc.), sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della Legge 241/90 non si applicano, ai sensi dell'art. 13 della precitata legge, agli atti amministrativi generali;

Visti:

- l'art. 50, co.3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali": salvo quanto previsto dall'art. 107 essi (i Sindaci) esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed alla Provincia;
- la nota dell'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione - UOSD-PC prot. n. 573 del 17/5/2019 assunta al protocollo generale dell'Ente in data 17/5/2019 prot. 18001;

Ritenuto necessario intervenire in conformità a quanto proposto dalla stessa ASL al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

Ai gestori di strutture turistiche recettive alberghiere ed extralberghiere, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali, di individuare un Responsabile per la valutazione e gestione del rischio e per la pianificazione dei controlli, di predisporre o aggiornare il documento di valutazione e gestione del rischio da batterio Legionella, oltre che di provvedere a periodici interventi di pulizia, disinfezione e trattamento finalizzati al controllo del rischio di sua diffusione, avvalendosi di tecnici specializzati e nel rispetto della



normativa di tutela dei lavoratori. La Documentazione comprovante gli stessi dovrà essere conservata ed esibita a richiesta dei tecnici del Dipartimento Sanità Pubblica dell'ASL .

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Agropoli
- la trasmissione di copia della presente ordinanza, per quanto di competenza, all'ASL SA Dipartimento di Prevenzione - Area Interdistrettuale 69/70

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione pecuniaria pari ad € 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
- avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, potrà proporre ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 sempre dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Dott. Adamo Coppola

